



COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER IL 2020 REDATTO IN CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N. 443/2019.

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **settembre** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque**, nella **Sala Rappresentanza sita in TENUTA SANT'ANNA**, convocato per convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
SANDRONE ing. Mattia	SINDACO	X	
GILI Roberto	CONSIGLIERE	X	
PAOLANTONIO Angelina	CONSIGLIERE	X	
NIDOLA Sergio	CONSIGLIERE	X	
GHIRARDI Alessandro	CONSIGLIERE	X	
VALLERO Massimo	CONSIGLIERE		X
RUGGIERO Ismaela	CONSIGLIERE	X	
DADO Monica	CONSIGLIERE		X
BERTELLO Graziano	CONSIGLIERE	X	
DE MARTINO DI SILVI Maria Cristina	CONSIGLIERE	X	
LARUFFA Andrea	CONSIGLIERE	X	
	Totale Presenti:	9	
	Totale Assenti:	2	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa.

SANDRONE ing. Mattia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra il Sindaco il quale ricorda la precedente deliberazione adottata da questo Consiglio avente ad oggetto la Determinazione delle percentuali per il versamento e le scadenze TARI, facendo presente che, con quel provvedimento, si è preso atto del rinvio dei termini per l'approvazione del Piano Economico Finanziario TARI 2020 e sono stati stabiliti la misura ed i termini per il versamento dell'acconto e del saldo calcolati sulle tariffe approvate per il 2019. Fa presente che oggi viene portato in approvazione il PEF 2020 definitivo predisposto dal COVAR 14 tenuto conto delle disposizioni ARERA.

Il Sindaco illustra alcuni punti soffermandosi in particolare sulle voci relative al contributo CONAI che, contrariamente ai precedenti PEF, ora è previsto quale entrata per il PEF del Comune alla quale corrispondono i relativi oneri a carico (precedentemente era incassato direttamente dal Consorzio) e sul versamento TEFA che prima era a carico del PEF e a partire da quest'anno verrà riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) e direttamente prelevato e devoluto alla Città Metropolitana.

Il Cons. NIDOLA chiede se e quando sarà possibile capire quali conseguenze in termini di maggiori o minori quantitativi di rifiuti smaltiti sono derivate dalla pandemia COVID 19.

Il Sindaco fa presente che in sede di consuntivo sarà verificabile tale situazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il “Regolamento ad oggetto: norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, ad oggetto: “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, ad oggetto: “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”, (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
- il documento per la consultazione 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF ad oggetto: “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”(di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della richiamata legge 147/13:
 - al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - al successivo comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”.

CONSIDERATO inoltre CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:

- esplicitare gli obiettivi in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l’introduzione del limite all’incremento dei corrispettivi;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- rafforzare l’attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici e riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell’ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell’implementazione della nuova regolazione tariffaria;

– il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ha disposto:

- l’applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l’introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l’esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale;
 - la riclassificazione dei costi fissi e variabili entro un limite per le annualità 2020 - 2021 compreso tra 0,8 e 1,2 nel rapporto tra Tariffa variabile dell’anno (a) e quella dell’anno (a-1);
 - che il limite alla crescita annuale delle tariffe viene determinato: sulla base del tasso di inflazione programmata, del coefficiente di recupero di produttività fissato dall’Ente territorialmente competente nell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; del coefficiente *QLa* per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del valore del coefficiente *PGa* per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, dove i menzionati coefficienti *QLa* e *PGa* sono determinati dall’Ente territorialmente competente nei limiti stabiliti dalla tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
 - la possibilità per l’Ente territorialmente competente di presentare all’Autorità un’apposita relazione, ove ritenga necessario, per giustificare la copertura dei costi relativi ad attività gestite oltre il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie, a garanzia dell’equilibrio economico finanziario della gestione;
 - l’inserimento tra i costi operativi riconosciuti di due componenti prospettive *COITV, aexpe COITF, aexp*, destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale che consentono di valorizzare il livello di qualità raggiunto dai gestori più efficienti, favorendo il conseguimento di obiettivi di miglioramento;
- all’articolo 6, c. 6.1, della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione che prevede che il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (come semplificata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF);
 - con la deliberazione 158/2020/R/RIF, confermando i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti definiti dal MTR, ha prospettato alcuni strumenti di flessibilità volti alla copertura degli oneri derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, evidenziandole come facoltà attivabili sulle entrate tariffarie, senza

pregiudicare la conclusione dei procedimenti in corso per l'approvazione dei piani economico-finanziari redatti in osservazione del vigente metodo tariffario MTR, quindi lasciando facoltà all'Ente territorialmente competente di:

- tener conto, solo per il 2020, oltre che degli obiettivi in termini di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale, anche di un ulteriore obiettivo specifico C192020, valorizzato nel limite massimo del 3%;
- valorizzare, per gli anni 2020 e 2021, una specifica componente di costo prospettica ad integrazione del totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 del MTR –con finalità sociale, volta alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
- di valorizzare un conguaglio RCNDTV, nei limiti della riduzione dei ricavi attesa, derivante dalla rimodulazione dei fattori stabilita dalla citata deliberazione 158/R/2020/RIF per le utenze non domestiche, al fine di recuperare in annualità successive al 2020 (al massimo 4 anni) le mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020, nonché di estendere fino ad un massimo di 6 anni il periodo di rateizzazione;
- di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, sul 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione del conguaglio RCNDTV, relativo al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, da restituire entro un periodo massimo prestabilito, comunque non superiore a 3 anni.

PREMESSO CHE:

- i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario - di seguito: PEF - sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia;
- qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori, ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera;
- l'Ente territorialmente competente può coincidere con il soggetto gestore: ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera;
- le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio e in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano a tutti;

PREMESSO inoltre CHE:

- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.
- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:
 - la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
 - la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR:
 - ✓ la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
 - ✓ la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;
 - ✓ la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
 - ✓ la definizione della vita utile delle discariche;
 - la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
 - la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);

- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto;

VERIFICATO CHE:

- Il Covar 14 si trova a rivestire contemporaneamente il ruolo di soggetto gestore ed Ente territorialmente competente in quanto, ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi, mediante appalti;
- nel corso dell'Iter complesso, è emerso, che la struttura del Pef doveva essere costituita dall'aggregazione dei Pef grezzi di tutti i soggetti che insieme collaborano nel funzionamento del sistema integrato dei rifiuti del bacino del Covar 14, ulteriormente ricostruiti per centro di costo Comunale;
- che a tal fine sono identificati come soggetti gestori:
 - 1) le ditte della raccolta e trasporto rifiuti che operano sui comuni;
 - 2) Pegaso 03 srl per la parte attinente il rapporto con l'utenza e le attività di bollettazione e riscossione;
 - 3) Covar 14 per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti; gestione delle riscossioni assegnate in convenzione dai Comuni a Covar e realizzate attraverso la società controllata Pegaso 03 srl;
 - 4) i Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata a Covar 14.
- nella raccolta dei dati certificati non è stato possibile raccogliere quelli relativi alla Ditta De Vizia in quanto nonostante i ripetuti solleciti e rinvii concordati, segnalazioni all'Arera come soggetto inadempiente, l'Azienda non ha provveduto;
- nella compilazione dei dati non è stato possibile caricare i dati di Iren relativi alla San Germano, in quanto giunti tardivamente e, quando valutati per la validazione presentavano degli squilibri non giustificabili e non correggibili entro le tempistiche previste per l'approvazione dei Comuni entro il 31/07/2020.
- i dati forniti sono stati verificati e sono agli atti;
- i dati del Covar sono validati;
- i dati relativi ai coefficienti e parametri lasciati alla discrezionalità dell'Ente questi sono stati identificati come segue:

Descrizione		Valore	Note
Fattore di sharing	b	0,3	Valore compreso nell'intervallo tra 0,3 - 0,6 (rif. 2.2 MTR)
	ω	0,1	Valore compreso nell'intervallo tra 0,1 - 0,4 (rif. 2.2 MTR)
Numero rate recupero componente a conguaglio	r	3	Numero da 1 ad un massimo di 4 (rif. 2.2 MTR)
Coeff. di recupero di produttività	Xa	0,1	Valore compreso nell'intervallo tra 0,1% - 0,5% (rif. 4.3 MTR)

Valutazione rispetto obiettivi %RD	Y1	max	I valori Y sono determinati nell'ambito degli intervalli di valori riportati nelle tabelle (rif.16.5-16.6 MTR)
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	Y2	max	La collocazione in una tabella piuttosto che in un'altra dipenderà del valore di Benchmark che scaturirà dai calcoli
Soddisfazione utenti	Y3	intermedio	In considerazione dei dati forniti dal sistema di rilevazione dei reclami a dicembre 2019, in prospettiva la soddisfazione misurabile da 1 a 100 è misurata pari al 75%

- per quanto riguarda la vita utile delle discariche in post conduzione, pur antecedenti al 2000, essendo oggetto di monitoraggi specifici della Città Metropolitana e dell'Arpa, (la discarica di La Loggia è compresa nel SIN) per tutela di tutti i soggetti coinvolti e dell'ambiente, Covar 14 continuerà ad operare tutte le attività di post conduzione necessarie sino a quando non verrà accertato dagli Enti competenti che non sono più contraddistinti come siti inquinanti. Tutti gli interventi operati, affidati con gara, sono a carico dei Comuni associati in quota parte in quanto, il Covar 14 non dispone del Fondo per la post conduzione a causa del fatto che risalgono ad un periodo antecedente all'obbligo di costituzione di tale accantonamento.
 - per quanto attiene ai costi di Covar 14 inseriti nei Pef questi sono suddivisi in base ai driver di seguito indicati, come indicato nella relazione allegata alla presente delibera a farne parte integrante:
 - i costi relativi agli smaltimenti e ai trattamenti sono stati addebitati su base anno a-2, rif. anno 2018, per fatture relative alla produzione di competenza dei Comuni associati;
 - i costi generali relativi alla gestione della struttura addebitati su base anno a-2, rif. anno 2018, sono stati imputati in base agli abitanti all'ultima rilevazione disponibile dell'anno di competenza;
 - i ricavi su base anno a-2, rif. anno 2018, sono imputati per competenza su base fatture relative a servizi e materiali ceduti alle piattaforme e ai recuperi di competenza dei Comuni associati.
 - gli ammortamenti dei beni sono stati tutti adeguati ai sensi dell'MTR, come da delibere del CdA n. 72 del 09-10-2019 ad oggetto: "ELIMINAZIONE BENI MOBILI DA LIBRO CESPITI. CATEGORIA D.LGS. N. 118-2018: IMPIANTI ED ATTREZZATURE" e n. 89 del 19-12-2019 ad oggetto: "REVISIONE ANNUALE BENI MOBILI INVENTARIATI NEL LIBRO CESPITI".
 - Covar14 nella determinazione dei Pef Comunali si è attenuto al principio espresso nella delibera 443/2019 da Arera che recita che: "sia necessario chiarire che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo della normativa vigente, debbano essere considerate -ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 -come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all'ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali." Per tale ragione Covar 14, determinati i PEF ai sensi dell'MTR, applica valori inferiori, per quanto possibile, se non incidenti sull'equilibrio economico - finanziario globale.
- In riferimento agli ulteriori elementi di rilievo per la gestione dell'emergenza, gli uffici hanno rilevato che i costi determinatisi nell'ambito del Consorzio, potrebbero essere a titolo esemplificativo:
- il maggior ricorso al lavoro straordinario-notturno,
 - la stipula di coperture assicurative aggiuntive per i dipendenti e
 - il potenziamento delle prestazioni lavorative effettuate in telelavoro;-
 - la revisione e rimodulazione dei processi organizzativi e operativi aziendali
 - l'aumento dell'attività di recupero dei rifiuti abbandonati;-
 - i maggiori oneri riferiti allo smaltimento delle scorie del trattamento delle frazioni indifferenziate, l'impiego, negli impianti di trattamento, di materie prime (reagenti) in quantità più significative rispetto al passato;

- la sanificazione/igienizzazione e lavaggio di marciapiedi, strade ed aree ad alta frequentazione.
- l'incremento della morosità

alcuni di questi possono essere compensati dalla minore erogazione di servizi quali la mancata realizzazione di mercati settimanali, di manifestazioni ed eventi, e dei centri di conferimento, ma la stima dei costi in aumento o in diminuzione legati alla emergenza risulta complessa e non pienamente prevedibile, a causa dei timori di recrudescenze autunnali dell'epidemia già previste.

CONSIDERATO che il Covar14 ha stabilito:

- di non procedere al momento ad adottare parametri specifici per incrementare i costi relativi alla copertura dei costi della Sars Co-2 sui servizi perché attualmente coperti dalle economie già determinatesi in corso d'anno;
- di inserire nei costi generali della struttura la spesa inerente gli acquisti per i dispositivi e per l'implementazione delle infrastrutture per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e delle igienizzazioni e pulizie della sede, per le attività di supporto per la redazione dei Pef Arera, per complessivi euro 70.000;
- di approvare i PEF comunali valutando anche i valori contrattuali di affidamento sottoscritti dalle controparti e quindi applicando la tariffa in riduzione rispetto al valore limite calcolato con l'MTR laddove possibile;
- di lasciare all'autonomia dei Comuni associati le decisioni in merito alle politiche tariffarie adottabili per le utenze domestiche e non domestiche, sapendo che deve essere garantita la copertura dei costi per l'equilibrio economico finanziario di tutti i soggetti gestori, e che Covar 14 ha deliberato una distribuzione complessiva sino a 3.300.000 euro alle amministrazioni per incrementare le rispettive risorse di bilancio in questa fase e gestire gli impatti potenziali del nuovo metodo Arera su alcune categorie di utenze e della pandemia in generale;
- di effettuare una ricognizione complessiva presso le diverse amministrazioni, per verificare le rispettive disponibilità di altre risorse di bilancio destinabili alla copertura totale o parziale dei suddetti costi; ciò al fine di minimizzarne l'impatto potenziale sulle tariffe previsto dal nuovo metodo ARERA per fronteggiare le conseguenze della pandemia, ma sapendo che deve essere comunque garantita la copertura dei costi per l'equilibrio economico finanziario di tutti i soggetti gestori;

VISTO il PEF del Comune di Castagnole Piemonte predisposto dal Covar14 nel quale viene evidenziato il valore determinato ai sensi delle disposizioni di Arera e, se diverso, il valore complessivo/Tariffa complessiva sulla quale approvare la Tari comunale, in quanto l'Ente Territorialmente Competente ritiene che si possa andare in deroga, per i principi già richiamati, senza pregiudicare gli equilibri economici finanziari dei gestori;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 come sostituito dall'art. 3 c. 1 lett b) della Legge 213/2012 nonché l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, da parte del Responsabile del Servizio competente;

Con n. 9 voti favorevoli espressi dal Sindaco e da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, come risultante dall'allegato "A" alla presente proposta di deliberazione, disposto secondo il MTR approvato con deliberazione dell'ARERA n. 443/2019.

Di prendere atto che nel documento di cui al punto precedente viene evidenziato il valore determinato ai sensi di Arera e, nel caso, il valore complessivo/Tariffa complessiva sulla quale approvare la Tari comunale, qualora l'Ente Territorialmente Competente ritenga che si possa andare in deroga, per i principi già richiamati, senza pregiudicare gli equilibri economici finanziari dei gestori

Successivamente, vista l'urgenza di determinare le tariffe della TARI per l'anno 2020, con separata unanime e favorevole votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
F.to: SANDRONE ing. Mattia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: GILI Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b), Legge n. 213 del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	22/09/2020	F.to:GARABELLO Milena
Regolarità tecnica	Favorevole	22/09/2020	F.to:GARABELLO Milena

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 24/09/2020 al 09/10/2020 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U. Leggi sull' Ordinamento EE.LL.D.LGS n. 267/2000.

Castagnole Piemonte, li 24/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/10/2020

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.LGS. 267/2000)

Castagnole Piemonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Castagnole Piemonte, li 24/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ambito tariffario/Comune di Castagnole			
		Ciclo integrato RU	TOT PEF IMPONIBILE	IVA	TOT PEF LORDO IVA
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	16.585,07	16.585	1.658,35	18.243,41
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	27.037,89	27.038	2.703,53	29.741,42
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	28.988,35	28.988	3.523,42	32.511,77
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	95.168,85	95.169	9.925,36	105.094,21
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TV}	G	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	1.232,52	1.233	261,42	1.493,94
Fattore di Sharing - b	E	0,6		0,6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	739,51	740	156,85	896,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	24.895,63	24.896	2.484,32	27.379,95
Fattore di Sharing - b(1+ω)	E	0,84		0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI}	E	20.912,33	20.912	2.086,83	22.999,16
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	G	- 37.553,23	- 37.553	-	- 37.553,23
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,52		0,52	
Rateizzazione r	E	3		3	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	C	- 6.509,23	- 6.509	-	- 6.509,23
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-	-	-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	139.619,09	139.619	15.566,97	155.186,06
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	9.703,99	9.704	970,30	10.674,29
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	14.554,69	14.555	3.025,61	17.580,30
Costi generali di gestione - CGG	G	34.375,18	34.375	4.448,44	38.823,62
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-	-
Altri costi - COal	G	160,41	160	-	160,41
Costi comuni - CC	C	49.090,27	49.090	7.474,05	56.564,32
Ammortamenti - Amm	G	30.869,44	30.869	2.080,89	32.950,33
Accantonamenti - Acc	G	17.157,64	17.158	-	17.157,64
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidam	G	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	7.464,59	7.465	-	7.464,59
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	G	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	C	55.491,67	55.492	2.080,89	57.572,56
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF}	G	605,36	605	-	605,36
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	G	25.404,68	25.405	-	25.404,68
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,52		0,52	
Rateizzazione r	E	3		3	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF} /r	E	4.403,48	4.403	-	4.403,48
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	-	-	-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	119.294,77	119.295	10.525,25	129.820,02
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	- 805,09	- 805,09	-	- 805,09
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C	258.108,77	258.109	26.092,22	284.200,99
Grandezze fisico-tecniche					
% rd	G				
q _{a-2}	G	895.868		895.868	
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G	0,30		0,30	
fabbisogno standard €cent/kg	E				
costo medio settore €cent/kg	E				
Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - g ₁	E	-0,25		-0,25	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - g ₂	E	-0,2		-0,2	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - g ₃	E	-0,03		-0,03	
Totale g	C	-0,48		-0,48	
Coefficiente di gradualità (1+g)	C	0,52		0,52	
Verifica del limite di crescita					
r _{pi a}	MTR		1,7%		1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X _a	E		0,10%		0,1%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a	E		1,50%		1,5%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a	E		2,00%		2,0%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r	C		5,1%		5,1%
(1+r)	C		1,051		1,05
ΣT _a	C		258.109		284.200,99
ΣT _{a-1}	E	275.057	275.057		300.560,30
ΣT_a / ΣT_{a-1}	C		0,938		0,95
ΣTmax al netto dei CONAI (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di cresci	C		258.108,77		284.200,99
CONTRIBUTI CONAI	C		21.651,84		23.895,52
ΣTmax al lordo dei CONAI (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			279.760,61		308.096,51
ΣTva al lordo dei CONAI (nel rispetto del limite di crescita)					117.866,41
ΣTFa (nel rispetto del limite di crescita)					190.230,10
TOTALE TARIFFA 2020					308.096,51
Attività esterne Ciclo integrato RU	G				
TEFA			5%		14.210,05
TOTALE TARIFFA 2020 LORDO TEFA					322.306,56